



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA PERSONA DEL GIUDICE AVV. IMMACOLATA
ROMANO HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

Nella causa civile N. 49603/2017 R.G. avente ad oggetto: ACCERTAMENTO
NEGATIVO

██████████, nata a Napoli il 18.10.1971, c.f. ██████████
rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Viola, c.f. VLIRRT78M30F839X, con studio in Napoli
alla via Nolana n.28

ATTORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F. 13756881002) in
p.l.r.p.t. con sede in Roma alla via Grezar n. 14

CONVENUTA CONTUMACE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI IN P.L.R.P.T. (C.F. 00138080480) con sede
in
Forte dei Marmi alla p.zza Dante n. I

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa e comparse depositate.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.05.2017, ██████████
P██████████ conveniva in giudizio l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ed il
Comune di Forte dei Marmi in p.l.r.p.t.

Esponneva l'istante che risultava essere debitore dell'estratto di ruolo relativo
alla cartella esattoriale n. 07120020009473065000, per contravvenzioni al
codice della strada, eccedendo tra l'altro l'irregolare notifica nonché la
prescrizione del diritto alla riscossione.

L'attore quantificava la domanda nei limiti di € 5.200,00.

Radicatasi la lite non si costituivano i convenuti sebbene regolarmente citati.
Trattandosi di causa documentale all'udienza del 18.12.2017 il Giudice
assegnava la causa a sentenza.

Preliminarmente va esaminata la questione dell'impugnabilità dell'estratto di
ruolo.

Orbene, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza
n. 724 del 16 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio
2010) in una vicenda analoga a quella in esame (in cui l'opponente lamentava
l'illegittimità della iscrizione a ruolo poiché effettuata in modo non conforme
alla legge ed in particolare assumeva l'omissione della notifica della cartella di
pagamento) ha affermato che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di

R.G. 49603/2017

ricorso alla Commissione Tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Invero, l'art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l'impugnazione sia della cartella che del ruolo.

Tuttavia, va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost. e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.)), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.U. n. 11087/10).

Inoltre, spettando al giudice dell'impugnazione il compito di valutare il contenuto "sostanzialmente impositivo" , inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V Sentenza n. 21045 dell'8 ottobre 2007), è del tutto evidente che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (V. Cassazione n. 17202/2009). Tale orientamento è stato peraltro confermato con l'ordinanza n. 15946/10 della sezione tributaria della S.C. che, in accoglimento del ricorso di due contribuenti contro il verdetto della Commissione Tributaria Regionale, che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori, ha ribadito che è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 D. Lgs. 546/92». In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.P.C. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, ed in ordine alla, sussistenza dell'interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10).

D'altronde la Suprema Corte sulla scia di quanto già deciso con Cass. n. 11736/2011 e 724/2010, ha ritenuto che il ruolo, ancorchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cassazione sez. VI con Ordinanza n. 2248 depositata il 03.02.2014).

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione Sez. III Sentenza n. II 142/2015: "L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte



R.G. 49603/2017

del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova (ai sensi dell'art. 2718 cod. civ) della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito".

Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorché l'estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso in esame.

Alla luce di quanto esposto: in primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia dell'ente impositore quale titolare della pretesa azionata e sia del concessionario del servizio di riscossione, quale Soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust. civ. Mass. 2001, 756).

In secondo luogo si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata. Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art.615 c.p.c..

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15741 Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711 Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450 Giust. civ. Mass. 2001, 453).

Comunque, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, Va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art.615 C.P.C. non è previsto alcun termine di decadenza (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999, 2262).

In quarto luogo si rileva che la competenza territoriale, in applicazione dell'art.480 terzo comma c.p.c., e dell'art.27 C.P.C. è da individuarsi nel luogo

3

in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

Dalla mancata costituzione dei convenuti, non viene confutata la tesi attorea. Pertanto, questo giudice dichiara la nullità della cartella esattoriale n. 07120020009473065000, per contravvenzioni al C.d.S. per irregolarità della notifica nonché per la prescrizione delle somme.

R.G. 49603/2017

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Immacolata Romano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa:

- 1) Dichiarare la contumacia dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e del Comune di Forte dei Marmi in p.l.r.p.t.;
- 2) Accoglie la domanda proposta da [REDACTED] e per l'effetto dichiara la nullità della cartella esattoriale n. 07120020009473065000;
- 3) Condanna i convenuti in solido in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida ex DM. 55/2014, in € 1.205,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA nonché € 50,00 per spese (tenuto conto che la causa è stata iscritta a debito), con attribuzione.
- 4) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2017

